PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n° 1194/2022

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 424/2022

OGGETTO: DITTA RECUPERA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BRESCIA, VIA BOSE N. 1 BIS. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI ED URBANI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI E DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICHIARI (BS), STRADA VICINALE PRIMA DI TRAVERSO DELLA CAMPAGNA DI BRESCIA. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020 che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513,

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- decreto ministeriale del 28 marzo 2018, n. 69, regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- regolamento regionale 29/03/2019 n. 6 recante disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio snpa n. 67 del 06/02/2020);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

RILEVATO che la ditta RECUPERA S.r.l. (codice fiscale 03985220981), avente sede legale in comune di Brescia, via Bose n. 1 bis, ha presentato istanza in data 13/10/2020, con note registrate ai P.G. prov. n. 150640 – 150626 – 150629 – 150634 – 150637 – 150642 – 150641 – 150651 del 13/10/2020, integrata e modificata con documentazione registrata ai P.G. prov. n. 23029 del 11/02/2021, n. 40982 del 15/03/2021, n. 131945 del 03/08/2021, n. 177482 del 15/10/2021, n. 215873, n. 215878, n. 215919, 215922 del 09/12/2021, n. 64206 e n. 64281 del 05/04/2022, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari (BS), Strada Vicinale Prima di Traverso della Campagna di Brescia

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:
- urbanistico-edilizia (come risulta dal parere del servizio Urbanistica ed Edilizia del Città di Montichiari del 29/04/2022 (P.G. prov. n. 78904 del 29/04/2022);
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:
1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 5 - Mapp: n. 39-40-41-42-45-46-47 del comune di Montichiari, secondo quanto prevede il vigente PGT/PRG (come risulta dall'attestazione della Città di Montichiari registrata al P.G. prov. con il n. 189110 del 14/12/2020) 23/06/2020), ha la seguente destinazione urbanistica: "ambito per attività economiche – ATEg43 nel Comune di Montichiari – zona D6 produttiva speciale – cave (art. 12,75 e 75.1 delle NTA);
2. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
3. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01191331950895;
4. il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento;

TENUTO CONTO che per il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, è presente un criterio preferenziale alla localizzazione di nuovi impianti (per il trattamento R5) nelle aree di cava attive nonché in ambiti già interessati da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel P.G.R./P.G.T., ai sensi dell'art. 8 c. 2 l.r. 12; l'impianto in argomento deve pertanto essere dismesso al momento dell'attuazione degli obblighi di recupero ambientale previsti dal progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. g43 e conseguenti autorizzazioni di cava, di cui all'atto dirigenziale n. 1077

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

del 27/03/2013 in scadenza nell'anno 2023, salvo diverse determinazioni della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento ex art. 4.2 L.R. 14/98 e s.m., ovvero altre decisioni della P.A. competente (Città di Montichiari);

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 14/01/2021 di sospensione del procedimento in oggetto per l'attesa delle determinazioni di competenza della Città di Montichiari in relazione alla definizione della destinazione d'uso prevista dal piano di recupero della cava.

RILEVATO che per l'area identificata catastalmente al Fg. 5, mapp.li 39,40,41,42,43, 44, 45, 46 e 47, Regione Lombardia ha comunicato il preavviso di archiviazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale in capo alla ditta Padana Green S.r.l., a seguito di giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto (d.d.u.o. n. 4508 del 29/03/2018).

VISTI:

- il contratto del 30/06/2020 per la concessione in uso di terreno per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi tra la ditta Inertis S.r.l., gruppo Faustini S.p.A. (concedente) e la ditta Recupera S.r.l. (concessionaria) relativo alla disponibilità dell'area identificata al fg. 5, mapp.li 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;
- la nota P.G. prov. n. 128502 del 29/07/2021 con la quale Padana Green S.r.l. trasmette scrittura privata del 10/10/2011 tra il Gruppo Faustini S.p.A. (concedente) e Padana Green S.r.l. (concessionario) in merito alla disponibilità dell'area per la realizzazione del progetto di discarica;
- la nota P.G. prov. n. 129593 del 30/07/2021 con la quale Inertis S.r.l. comunica che il contratto di concessione delle aree oggetto del progetto di discarica del 10/10/2021, sottoscritto tra il Gruppo Faustini S.p.A. e Padana Green S.r.l. è stato superato, concordemente tra le parti, con nuovo e successivo contratto del 30/12/2011 (allegato alla comunicazione in argomento), che ad oggi risulta cessato dal 30/12/2013, in assenza di intervenute proroghe;
- la nota di Padana Green S.r.l. del 06/09/2021 prot.n. 20/2021, registrata al P.g. prov. con il n. 156629 del 16/09/2021 che non contiene ulteriori elementi a dimostrare la disponibilità dell'area per il progetto di discarica, salvo l'affermazione delle proprie ragioni circa l'interesse alla propria iniziativa.

PRESO ATTO:

- per quanto emerso dai documenti sopra riportati, che Recupera S.r.l. ha la disponibilità dell'area ubicata nel comune di Montichiari (BS), strada Vicinale Prima di Traverso della Campagna di Brescia (Fg. 5, mapp.li 39,40,41,42,43,44,45,46 e 47);
- del parere favorevole, in ordine alla destinazione d'uso dell'area, della Città di Montichiari con nota 30/06/2021 (P.g. prov. n. 109469 del 01/07/2021), che viene richiamato integralmente, con le seguenti condizioni:

1. la fascia boscata sulla scarpata sud-est della Cava Inertis s.r.l., la cui realizzazione risulta incompatibile con il progetto, dovrà essere obbligatoriamente ubicata nell'adiacente area Baratti;
2. "*l'uso insediativo della cave proposto sia da ritenersi compatibile con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, a condizione che l'escavazione ed il recupero siano stati ultimati conformemente ai progetti approvati";*
3. "*le opere di recupero (fondo cava) incompatibili con l'insediamento in progetto, per la quota parte spettante rispettivamente a Inertis srl e Vezzola spa, debbano essere convertite in interventi alternativi, di pari valore, finalizzati a compensare gli impatti dell'ATE g43";*
4. "*gli obblighi di ripristino ambientale delle cave interessate dall'opera, per la parte non compatibile con il nuovo insediamento, vengano trasformati in opere di compensazione alternative che verranno determinate con successiva comunicazione";*
5. "*la tipologia, la modalità e la tempistica di realizzazione di tali interventi vengano definiti con apposita convenzione da sottoscrivere con il Comune*";

- che per effetto del parere favorevole della Città di Montichiari, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto non si sono rilevati vincoli di carattere escludente;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 663 del 1202/2021 del 24/08/2020 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

VISTI:

- il nulla osta Aeronautica Militare – comando 1^ regione Aerea, registrato al P.g. prov. con il n. 31424 del 25/02/2021;
- la nota Enav del 12/03/2021, registrata al P.g. prov. con il n. 40982 del 15/03/2021;
- la nota Enac del 12/10/2021, registrata al P.g. prov. con il n. 175107 del 12/10/2021;
- la relazione di asseverazione trasmessa dalla ditta con nota registrata ai P.G. prov. con il n. 40982 del 15/03/2021 nella quale viene dichiarato che "*il progetto non necessita della valutazione di compatibilità ostacoli e del rilascio dell'autorizzazione dell'ENAC/ENAV";*
- la nota della Provincia prot.n. 165691 del 29/09/2021 di riavvio del procedimento in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 195804 del 11/11/2021 e riunitasi in data 17/11/2021(verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

PRESO ATTO, del parere obbligatorio vincolante di ARPA relativo alla produzione di EoW caso per caso (P.G. prov. n. 6720 del 14/01/2022) come integrato e modificato con nota registrata al P.G. prov n. 55391 del 24/03/2022 le cui prescrizioni e condizioni vengono integralmente recepite e riportate nell'allegato sezione RIFIUTI al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che ARPA nel proprio parere non ha assentito il ritiro e l'utilizzo per la produzione di EOW dei rifiuti di cui al codice EER 191302, provenienti da operazioni di bonifica, tale codice viene stralciato dall'elenco dei rifiuti richiesti;

VISTI:

- la nota della Provincia prot.n. 25350 del 10/02/2022 di richiesta dell'assenso edilizio alla Città di Montichiari;
- la nota della Città di Montichiari, registrata al P.G. prov. con il n. 47732 del 15/03/2022 di richiesta integrazioni per il rilascio dell'assenso edilizio;
- la documentazione integrativa ai fini dell'assenso edilizio, trasmessa dalla ditta con nota registrata al P.G. prov. con il n. 64281 del 05/04/2022,
- il parere del Servizio Urbanistica Edilizia del 29/04/2022, registrato al P.G. provinciale con il n. 78904 del 29/04/2022;

DATO ATTO, per quanto attiene lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque di prima pioggia e di acque reflue assimilate alle domestiche, che il gestore del SII A2A Ciclo idrico s.p.a., con propria nota P.G. n. 71400 del 15.04.2021, ha dichiarato che l'impianto in esame:

- non ricade in zona servita da pubblica fognatura che dista dallo stesso più di 50 metri;
- non ricade in area appartenente all'agglomerato del territorio comunale di Montichiari così come approvato da deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia e previsto dalla d.G.P. n. 33 del 28-10-2016.

Rilevato che:

- l'ufficio Aria, Rumore e sportello IPPC provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella "sezione EMISSIONI" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'ufficio Acqua provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella "sezione ACQUE" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Sostenibilità Ambientale e della protezione civile, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari (BS), Strada Vicinale Prima di Traverso della Campagna di Brescia, sono riportati nell'allegato "Sezione RIFIUTI e negli elaborati grafici pervenuti con nota registrata al p.g provinciale n. 71497 in data 15/04/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461**,** in **€. 951.427,73 (Euro novecentocinquantunomilaquattrocentoventisette/73)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

messa in riserva (R13) di 32.535 m^3 di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi da avviare a recupero;	€. 574.633,17
messa in riserva (R13) di 12.000 m^3 di rifiuti trattati (aggregati) in attesa di analisi e di certificazione EoW;	€. 211.944,00
messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 300 m^3 di rifiuti speciali prodotti e decadenti dall'attività;	€. 52.986,00
recupero (R5) di 300.000 t/a di rifiuti speciali e urbani non pericolosi;	€. 111.864,56
totale	€. 951.427,73

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori,** e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente "Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Triennio 2021 – 2023", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26/03/2021**;**

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Montichiari (BS), Strada Vicinale Prima di Traverso della Campagna di Brescia, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A "Sezione RIFIUTI", "Sezione EMISSIONI, "Sezione ACQUE", "Sezione EDILIZIA" e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta RECUPERA S.r.l. (codice fiscale 03985220981), avente sede legale in comune di Brescia, via Bose n. 1 bis ed impianto in comune di Montichiari (BS), Strada Vicinale Prima di Traverso della Campagna di Brescia, alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti e decadenti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato: sezione RIFIUTI, sezione EMISSIONI, sezione ACQUE, sezione EDILIZIA e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
   a. permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
   b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
   c. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 4 del 24.03.2006 e n. 6 29/03/2019;
3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che il parere del servizio Urbanistica Edilizia della Città di Montichiari del 29/04/2022, registrato al P.G. prov. con il n. 78904 del 29/04/2022 (sezione EDILIZIA) tiene luogo dell'assenso edilizio;
4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio della Città di Montichiari, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
5. di dare atto altresì che il recupero ambientale delle scarpate delle cave venga realizzato conformemente ai progetti approvati, tenuto conto di quanto prescritto nel parere della Città di Montichiari (P.g. prov.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

n. 109469 del 01/07/2021) e che per le opere di recupero (fondo cava) incompatibili con l'insediamento in progetto vengano rispettate le prescrizioni del suddetto parere del Comune;

6. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;

7. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;

8. di richiamare il rispetto integrale delle condizioni indicate nel provvedimento di esclusione dalla procedura VIA (atto n. 663/2021), per le quali la ditta dovrà comunicare l'ottemperanza secondo quanto già disposto nel provvedimento;

9. di dare atto che:

- il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- deve essere assicurato il rispetto del regolamento REACH;
- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata ai sensi dell'art. 190, del d.lgs. 152/2006, la regolare tenuta del registro per la registrazione della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti che effettuano operazioni D15, D14, D13, D12, R13, R12, se non collegati agli impianti di recupero e/o smaltimento finale;
- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett. a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato, "sezione emissioni" comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
- ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni dalla data di sottoscrizione** del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziare presentate;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

10. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
12. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
13. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
14. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, "Sezione EMISSIONI";
15. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, "Sezione ACQUA;
16. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
17. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€. 951.427,73** (Euro **novecentocinquantunomilaquattrocentoventisette/73**) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
18. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 4, dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
19. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
20. che il presente atto venga comunicato alla ditta RECUPERA S.r.l. con sede legale a Brescia, in via Bose n. 1 bis, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: info@pec.recupera.eu);
21. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa alla Città di Montichiari, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S di Brescia, al Ministero dell'Ambiente, al Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio della Provincia (ufficio Aria e ufficio Acqua), all'Aeronautica Militare – comando 1^ Regione aerea (PEC: aeroregione1@postacert.difesa.it), a Enav (PEC: protocollogenerale@pec.enav.it), a Enac (PEC: protocollo@pec.enec.gov.it) ed agli altri soggetti eventualmente interessati;

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 29-04-2022

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO
N…… DEL …….

ALLEGATO TECNICO

Tabella A descrittiva

RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA	RECUPERA S.r.l.	**Cod. fiscale**	
		03985220981	
SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA	via Bose 1 bis – comune di Brescia		
SEDE IMPIANTO	strada vicinale prima di traverso della Campagna di Brescia – comune di Montichiari	**FOGLIO N. 5**	
		MAPP. N.	**39** **40** **41** **42** **45** **46** **47**
SUPERFICI	Area impianto: - Coperta - Scoperta di cui: • Superficie permeabile a verde m^2 40.278 • Superficie permeabile (deposito EoW) m^2 37.000; • Superficie scoperta impermeabilizzata m^2 23.150	m^2 100.500 di cui: m^2 22 m^2 100.478	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	ambito per attività economiche -ATE 43-Zona D6 produttiva speciale – cave	P.G.T. VIGENTE	
Legale Rappresentante	NICOLETTA FIORENTINI		
Responsabile Tecnico	MARISA VITTORIA MODANY		

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO

N…… DEL ……..……

Sezione RIFIUTI

1. **Descrizione dell'impianto e delle operazioni svolte**

1.1. la superficie complessiva dell'insediamento è di circa 100.500 mq di cui mq. L'immobile è sito nel comune di Montichiari (BS), strada vicinale prima di traverso della Campagna di Brescia, all'interno dell'ATE 43. È censito al foglio 5 mappali 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, avente destinazione urbanistica "ambito per attività economiche -ATE 43-Zona D6 produttiva speciale – cave". L'area è in disponibilità della ditta;

1.2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, nell'area oggetto dell'attività di gestione rifiuti non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

1.3. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- Aree di transito, movimentazione mezzi;
- Pesa e locale uffici;
- Area A: messa in riserva (R13) di rifiuti in ingresso;
- Area B: messa in riserva (R13) di terre e rocce da scavo (rifiuti) in ingresso;
- Area C: messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso provenienti da piccoli cantieri;
- Area E: messa in riserva (R13) di rifiuti derivanti dalla lavorazione in attesa degli esiti delle analisi previste per ottenere un EoW;
- Area D: messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti decadenti/prodotti in uscita;
- Area F: superficie non pavimentata destinata al deposito delle EoW prodotte dal trattamento dei rifiuti;
- Area di quarantena dei rifiuti in ingresso in attesa delle verifiche di accettazione;

1.4. nell'insediamento sono effettuate operazioni di:
- ✓ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi in ingresso, da avviare al recupero;
- ✓ messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali prodotti e decadenti dall'attività;
- ✓ recupero (R5) di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi;

1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
- messa in riserva (R13) di 32.535 m^3 di rifiuti speciali ed urbani non pericolosi da avviare a recupero;
- messa in riserva (R13) di 12.000 m^3 di rifiuti trattati (aggregati) in attesa di analisi e di certificazione EoW;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 300 m^3 di rifiuti speciali prodotti e decadenti dall'attività;
- recupero (R5) di 300.000 t/a di rifiuti speciali e urbani non pericolosi;
- deposito EoW di m^3 90.000;

1.6. nella seguente tabella è riportato l'elenco aggiornato dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dai codici EER e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DEFINIZIONE	operazioni
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13;R5
010409	scarti di sabbia e argilla	R13;R5

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	R13;R5
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13;R5
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R13;R5
101206	stampi di scarto	R13;R5
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13;R5
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R13;R5
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13;R5
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	R13;R5
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R13;R5
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R13;R5
170101	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	R13;R5
170102	cemento	R13;R5
170103	mattoni	R13;R5
170107	mattonelle e ceramiche	R13;R5
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13;R5
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R13;R5
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13;R5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13;R5
191205	vetro	R13;R5
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13;R5
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, **limitatamente a rifiuti inerti**	R13;R5
200202	terre e rocce	R13;R5

1.7. elenco impianti e attrezzature:
- frantoio modello SANDVIK QJ 241
- vaglio modello MOBISCREEN MS 19DX;
- escavatori;
- pale;
- dumper;

1.8. descrizione dell'attività di recupero per la produzione di EoW:

rifiuti inerti comprese le terre e rocce da scavo anche provenienti da bonifica.

Il trattamento di tali rifiuti viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, qualora necessario, di macinazione, vagliatura con selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata, omogeneizzazione con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali naturali/sottoprodotti/aggregati di recupero per la produzione di produzione di EoW "caso per caso" che cessano la qualifica di rifiuti se rispettano:
- le norme tecniche di settore UNI (EN) richiamate nel parere Arpa e sono destinati all'utilizzo per gli usi specifici ivi previsti;
- le condizioni e prescrizioni del parere obbligatorio e vincolante di Arpa che vengono riportate nel presente allegato.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale e marcati CE 2+ laddove previsto.

Il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati è verificato per ogni singolo lotto di produzione inferiore o uguali a 3000 m^3 e attestato dal produttore al termine del processo produttivo di ciascun lotto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello in allegato.

1.9. <u>Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli EoW caso per caso</u>

Art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/06

a) e b) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per i seguenti scopi specifici, per i quali esiste un mercato o una domanda.

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregati riciclati di diversa pezzatura sono quelli di cui ai codici EER riportati in tabella al punto 1.6. L'esistenza di un mercato di tali aggregati è garantita dal fatto che devono rispettare le norme UNI (EN) richiamate nel parere Arpa e sono destinati all'utilizzo per gli usi specifici ivi previsti

c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Gli aggregati riciclati ottenuti dai processi di trattamento dei rifiuti in ingresso sono conformi alle norme tecniche di settore UNI (EN) e destinati all'utilizzo per gli usi specifici ivi previsti.

Gli aggregati riciclati non legati inoltre sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto.

Inoltre, in merito ai requisiti applicabili ai prodotti devono essere rispettati anche gli obblighi relativi al Regolamento REACH, qualora applicabile.

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero e la verifica della compatibilità ambientale è garantita dal rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel paragrafo 2.

La verifica della compatibilità ambientale degli aggregati prodotti viene effettuata attraverso il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/1998 e s.m.i. ovvero ECOTEST secondo gli usi specifici dichiarati.

Nel caso di utilizzo degli aggregati per rinterri, riempimenti, rimodellazioni viene effettuata oltre a quanto sopra riportate, sempre per lotti di 3.000 m^3, la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B i di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006, e dei limiti fissati dall'allegato 2 al decreto 01 marzo 2019 n. 46, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Recupera S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tale materiale.

art. 184 ter comma 3:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero:

I rifiuti ammessi all'impianto sono esclusivamente quelli di cui ai codici riportati nella tabella di cui al punto 1.6. La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero è garantita dalla procedura di accettazione dei rifiuti stessi (vedasi il protocollo di accettazione dei rifiuti e paragrafo "2 prescrizioni rifiuti").

b) processi e tecniche di trattamento consentiti:

Relativamente ai processi e alle tecniche di trattamento dei rifiuti in oggetto si veda il paragrafo di cui al punto 1.8;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

c) ***criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario:***

vedasi punti c) e d) sopra riportati per l'art. 184 ter comma 1;

d) ***requisisti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso:***

Il sistema di gestione riguarda anche la procedura di caratterizzazione e di accettazione dei rifiuti in ingresso, i tempi e le modalità stoccaggio degli stessi, le verifiche ambientali e prestazionali effettuate ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e la verifica del rispetto delle norme tecniche di settore e della rendicontazione della non conformità degli EoW prodotti.

e) ***un requisito relativo alla dichiarazione di conformità***

Il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto degli EoW prodotti dal trattamento è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello allegato, da redigersi al termine del processo produttivo, per ciascun lotto di produzione inferiore o uguale a 3.000 m^3 da destinare all'utilizzo per gli scopi specifici previsti dalle norme tecniche di settore UNI (EN).

1.10. Nella tavola 2 "planimetria generale gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera – stato di progetto", allegata al presente a formarne parte integrante e sostanziale viene rappresentato il lay out dell'impianto. Nella tavola 3 "planimetria generale gestionale scarichi – stato di progetto" allegata al presente a formarne parte integrante e sostanziale viene rappresentato il sistema di gestione delle acque meteoriche;

2. Prescrizioni.

2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o idonea certificazione analitica riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per i quali è previsto un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto può essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tali operazioni devono essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui al codice EER 170904, in tal caso la verifica deve essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 2.500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero;
- verifica in riferimento al contenuto dei PoPS Regolamento dal Regolamento 2019/1021 del 20/06/2019, in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti;

2.2. La ditta, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento, deve adottare un sistema per il controllo dei rifiuti in ingresso. Il sistema deve essere un documento formato da procedure scritte e deve tener conto delle norme sul campionamento dei rifiuti (UNI 14899; UNI 10802; UNI CEN TR 15310). Le informazioni che devono essere presenti nel documento sono:

- Approccio per controllare i "piccoli conferitori"; e cioè la ditta deve stabilire quantitativo annuo sotto il quale non è richiesto ai conferitori l'effettuazione del test di cessione in ingresso; Tali rifiuti devono essere sottoposti ad analisi prima del loro avvio alle

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

operazioni di recupero a cura dell'impianto autorizzato con il presente atto. Per fare questo la ditta deve collocare i rifiuti provenienti dai piccoli conferitori in area dedicata separata dagli altri rifiuti in ingresso, al fine di permettere l'effettuazione di un campione rappresentativo finalizzato alla verifica della conformità del test di cessione (tabella 1 allegato 3 DM 05/02/98 e smi)

- Massa e numero degli incrementi, per ciascuna tipologia di rifiuto ritirato;
- Massa del campione grezzo (campione da quartare per ottenere il campione primario da trasportare in laboratorio per l'analisi)
- Massa del campione primario (campione destinato al laboratorio per l'analisi)
- Periodicità adottata per l'esecuzione dei test di cessione sui rifiuti in ingresso; la stessa deve essere preferibilmente determinata in funzione della variabilità dei rifiuti in ingresso; in ogni caso non deve avere una periodicità superiore ai 6 mesi per ciascun codice rifiuto ritirato;

2.3. per i rifiuti identificati dai codici CER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione) deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto;

2.4. per il rifiuto identificato dal codice EER 170302, oltre a quanto prescritto al punto 2.1, si devono effettuare i controlli atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso, attraverso il controllo visivo;

2.5. per i rifiuti identificati dai codici EER 161102, 161104 e 161106 deve essere acquisita dichiarazione del produttore attestante l'assenza nelle fasi di NiO, TiO2 e K2Ti6O13.

Deve inoltre essere verificato che il rifiuto si presenti in forma di frammenti solidi sinterizzati, unito o meno a elementi metallici, sotto forma di rottami di mattoni, a composizione prevalente di SiO2, Al2O3, ZrO2, CaO e MgO, con presenza eventuale di metalli pesanti dei cicli di cottura o fusione in tracce, appartenenti alle famiglie:

- silicei: SiO2>90%, CaO<3%, Al2O3<1%, Fe2O3<0.5%, TiO2<0,01%;
- silico-alluminosi: Al2O3 25-50%, SiO2 70-45%, Fe2O3 1-2%;
- alluminosi: Al2O3>50%;
- magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0.2-2.6%, Fe2O3 0.2-2.3%;
- cromo-magnesiaci: Cr2O3 ca 20%; MgO ca 60%, Fe2O3 ca 14%, Al2O3 ca 6%, CaO<2%;
- grafitici: C ca 50%, SiC ca 40%;
- dolomitici: CaO+MgO >85% sul prodotto calcinato.

2.6. per i rifiuti identificati dai codice EER 170508 (pietrisco da massicciate ferroviarie), deve essere verificata la presenza di pietre verdi "ofioliti"all'interno del materiale ritirato. La formazione delle partite da sottoporre a macinazione deve essere oggetto di preventiva caratterizzazione attraverso campionamento conforme alla norma UNI 10802, al fine di valutare l'effettiva presenza di tali rocce in quantità superiore allo 0,1% massa/massa. Tale condizione pur non costituendo ancora condizione di pericolosità, in quanto le ofioliti presentano un contenuto medio di fibre amianto serpentino pari allo 0,05% m/m , deve essere oggetto di approfondita valutazione al fine di evitare la dispersione potenziale in atmosfera di significative quantità di fibre d'amianto.

2.7. i rifiuti identificati dal codice EER 191212 possono essere conferiti all'impianto purché rispettino le limitazioni indicate nella tabella cui al punto 1.6;

2.8. I rifiuti in ingresso che rispettano il test di cessione ed i relativi limiti (tabella 1 allegato 3 DM 05/02/98 e smi) possono essere destinati a tutti gli usi specifici previsti dalla norma tecnica;

2.9. I rifiuti in ingresso che superano l'ECOTEST e non il test di cessione possono essere impiegati per i seguenti usi specifici:

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

a. Copertura discarica (nel rispetto delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo del sito di destino);

Eventuali ed ulteriori usi specifici devono essere oggetto di valutazione specifica da parte dell'Agenzia.

2.10. I rifiuti in ingresso che non rispettano nè il test di cessione ed i relativi limiti (tabella 1 allegato 3 DM 05/02/98 e smi) né l'ECOTEST, NON possono essere avviati alle operazioni di recupero poiché è verosimile che i limiti per un impiego sicuro siano raggiunti per diluizione e non per trattamento adeguato;

2.11. Qualora la terra (EER 170504-200202) risulti:

a. conforme ai limiti colonna A del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1, può essere destinata a qualsiasi utilizzo;
b. superiore alla colonna A ed inferiori a colonna B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 DEVE essere gestita su linea separata e l'uso specifico non può prevedere l'impiego, anche in miscela, in siti appartenenti alla colonna A ovvero "aree agricole" ma possono essere destinate alla produzione di EOW con uso specifico compatibile ai limiti previsti dalla colonna B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1;
c. superiori alla colonna B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 non possono essere trattate in sito in quanto l'impianto non è dotato di un impianto di decontaminazione.
d. conforme ai limiti colonna A oppure B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1, ma contenga una percentuale di materiali antropici maggiore 20% (Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi - ricercati secondo UNI EN 933-11), la stessa DEVE comunque essere sottoposta ad operazioni di selezione e cernita al fine di rispettare la norma UNI 11531-1 paragrafo 4.1 e cioè rispettare il limite del 2% in massa di sostanze organiche e vegetali;

2.12. Le terre e rocce (EER 170504-200202) conformi alla colonna A del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 così come stabilito dalla norma UNI 11531-1 paragrafo 4.1.1 "requisiti delle terre per colmata", non sono da sottoporre ad alcun trattamento specifico se non la verifica delle caratteristiche tecniche previste dall'uso specifico individuato (vedi prescrizione punto precedente).

2.13. le terre e rocce da scavo che in ingresso all'impianto rispettano i limiti della colonna A o della colonna B, tabella 1, allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i., che ai sensi dei punti precedenti non vengono sottoposte a trattamento, non necessitano di ulteriori analisi in uscita;

2.14. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.15. in caso di rinvenimento di amianto il Gestore deve provvedere alla comunicazione all'ATS secondo la normativa vigente.

2.16. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:

- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/EoW ottenute dal cicli di produzione in situ devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dei prodotti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione, in particolare:

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di nebulizzazione;
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato per codici EER mantenendo la separazione tra rifiuti ed aggregati/EOW/prodotti;
- le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;

2.17. la gestione dell'istallazione e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.18. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza:

- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;

2.19. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;

2.20. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;

2.21. i rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento e sottoposti ad operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere conferiti allo smaltimento entro un anno dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;

2.22. deve essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

2.23. devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;

2.24. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati;

2.25. Deve essere individuata ed identificata da apposita cartellonistica un'area per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti scaricati collocato prima dell'invio al trattamento; in tale area devono essere svolte le attività di verifica ed eventuale caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, visto che l'impianto ritira diverse tipologie di rifiuti in ingresso, le aree devono essere distinte almeno nelle seguenti categorie:

a. materiali da demolizione C&D
b. materiale da scavo: nel caso la percentuale di scheletro (ghiaia/sabbia) presente nei rifiuti in ingresso sia molto diversa (classificate secondo il prospetto 1 della norma UNI 11531-1) l'area deve essere suddivisa ulteriormente al fine di non precludere il controllo di processo successivo:
    - "terre e rocce da scavo" (EER 170504-200202) **costituito da terra**, deve essere conforme alla colonna A oppure B del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1 in funzione

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

del luogo in cui verrà impiegata come EOW; così come stabilito dalla norma UNI 11531-1 paragrafo 4.1.1 "requisiti delle terre per colmata".

- "terre e rocce da scavo" (EER 170504-200202), povere di frazione terrosa, **senza materiali antropici**, (Materiali bituminosi < 5% in massa; Materiali galleggianti < 5 cm^3/Kg; Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi < 1% in massa)
- "terre e rocce da scavo" (EER 170504-200202), povere di frazione terrosa, **con presenza di materiali antropici** (Materiali bituminosi < 5% in massa; Materiali galleggianti < 5 cm^3/Kg; Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi < 1% in massa)
- Aggregati naturali con massa volumica < 2000 Kg/m^3 (non possono essere conformi alla UNI 12620 – ma rientrano nella UNI 13242)
- Aggregati naturali con massa volumica > 2000 Kg/m^3 (idonei alla produzione di calcestruzzo prestazionale – UNI 12620)

c. Fresato d'asfalto

d. Piccoli conferitori; in tal caso è necessario che la ditta individui un'area destinata ad accogliere i "piccoli conferitori"; tale area sia divisa in modo simile a quella proposta ai punti precedenti qualora siano effettivamente ritirati rifiuti descritti anche da piccoli conferitori; l'individuazione di tale area deve essere chiara ed è fatta con apposizione di cartelli di adeguata dimensione e resistenza all'interno delle aree coperte da garanzia fidejussoria per i rifiuti; i rifiuti provenienti dai piccoli conferitori devono essere tenuti separati dagli altri rifiuti sino all'esecuzione del test di cessione che dimostri il rispetto dei limiti (tabella 1 allegato 3 DM 05/02/98 e smi);

2.26. La ditta, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento, deve aggiornare/redigere il protocollo di gestione dell'impianto che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:

- tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento
- le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
- le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale, che ha cessato la qualifica di rifiuto, da generare;
- il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
- il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
- la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
- la procedura per la gestione, la tracciabilità e l'identificazione univoca del lotto (t e m^3) che consenta di verificare la data in cui l'EoW è stato prodotto, nonché la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione;
- il protocollo di gestione delle aree in modalità di alternatività;

Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni inserite nel quadro prescrittivo del presente documento e di quanto riportato da ARPA nel parere obbligatorio e vincolante per la

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

produzione di EoW caso per caso. Pertanto, l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate;

2.27. Il protocollo di gestione deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;

2.28. il Protocollo di gestione deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;

2.29. la ditta deve dotarsi di un sistema di gestione (SGQ/SG) per il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto deve assicurare il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

a. accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
b. esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
c. controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
d. controlli supplementari, eventualmente anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
e. pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
f. controllo di funzionamento periodico dei sistemi di pesatura e stampa delle stesse (taratura periodica sistema pesa, allineamento data-ora, leggibilità tagliandi di pesa – sostituzione inchiostro ecc…)
g. stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell'avvio delle successive procedure previste);
h. procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
i. procedure di controllo del prodotto in uscita;
j. procedure per la verifica di conformità dell'EoW ed in particolare procedura che definisca le modalità di campionamento per l'EoW.

2.30. Il sistema di gestione per la qualità dei processi/servizi deve rispondere alla norma ISO 9001:2015. Il settore di accreditamento deve essere IAF24 (International Accreditation Forum) relativo alle attività di recupero e riciclo.

2.31. Gli EoW caso per caso ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., dalle norme tecniche di settore UNI EN, dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, dalle linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio snpa n. 67 del 06/02/2020) e del parere obbligatorio e vincolante di Arpa (registrato al p.g. prov. con il n. 6760 del 14/01/2022, come modificato ed integrato con nota registrata al p.g. prov. n. 55391 del 24/03/2022)- capitoli 12 "prescrizioni" e 13 "conclusioni finali", le cui condizioni e prescrizioni vengono riportate nel presente allegato;

2.32. Le caratteristiche chimico/fisiche degli EOW ottenuti devono essere quelle previste dalle norme tecniche in funzione dell'uso specifico preventivamente individuato. A tal proposito la ditta DEVE tenere a disposizione degli enti di controllo le norme tecniche a cui intende far riferimento per la qualificazione degli EOW prodotti avendo chiaro quali siano gli usi specifici previsti dalle norme stesse ed annotandone i riferimenti sui documenti commerciali che accompagnano gli EOW.
Si riportano alcuni esempi presi in considerazione nell'espressione del parere, atteso che la ditta non ne ha individuato nessuno in modo specifico:

a. terre da colmata (§4.1.1 – UNI 11531-1:2014)
b. strati anticapillari (§4.1.2 – UNI 11531-1:2014)
c. terre per corpo rilevato (§4.1.3 – UNI 11531-1:2014) + UNI EN 13242:2004 + allegato C1 circolare 5025 del 2005
d. terre per sottofondo (§4.1.4 – UNI 11531-1:2014) + UNI EN 13242:2004 + allegato C2 circolare 5025 del 2005
e. corpo dei rilevati ferroviari e per lo strato di supercompattato (§4.1.5 – UNI 11531-1:2014)
f. terre per strati della sovrastruttura stradale (§4.1.6 – UNI 11531-1:2014)

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

2.33. Nel caso siano ritirati in impianto rifiuti qualificati oggettivamente “riporti” intesi come miscele di terra contenenti materiali di origine antropica, questi sono assimilati alle “terre da colmata” - UNI 11531(§4.3) - e non necessitano di trattamento di vagliatura solo a condizione che:

a. dimensione massima dei granuli: <63 mm
b. Designazione ammessa secondo la UNI EN 933-11 = Ra_5, FL_5, X_1 dove:

- Ra_5, Materiali bituminosi < 5% in massa
- FL_5, Materiali galleggianti < 5 cm^3/Kg
- X_1, Sommatoria in massa del terreno vegetale, metalli, legno non galleggiante, materiali plastici, gomma, gesso, gesso e altri elementi non litoidi < 1% in massa

2.34. Più in generale gli aggregati riciclati:

- per produzione di materiali non legati e legati con leganti idraulici, devono essere conformi alla norma armonizzata UNI EN 13242, UNI 11531-1;
- per la produzione di calcestruzzo devono essere conformi alla UNI EN 12620;

2.35. Gli aggregati riciclati derivanti da rifiuti di costruzione e demolizione sono EOW; sono considerati articoli qualora sia dimostrato il rispetto delle condizioni previste per gli usi specifici. Il rispetto delle designazioni previste dalla norma tecnica in funzione dell’utilizzo specifico è requisito essenziale per dimostrare che forma e superficie delle particelle degli aggregati in relazione all’uso specifico per i quali sono prodotti, prevalgono sulle proprietà chimiche. La composizione chimica è in questo caso meno importante rispetto alla forma e alla superficie. Le proprietà chimiche essenziali sono limitate alla solubilità massima consentita, se l’aggregato è solubile questo non può soddisfare la sua funzione e quindi non è da considerare articolo ma sostanza.

2.36. Gli EOW prodotti devono essere:

a. assoggettati a Marcatura CE come aggregati;
b. accompagnati da documentazione relativa al controllo produzione di fabbrica degli aggregati nel caso di attestazione della conformità sia di tipo 4
c. accompagnati da certificato di conformità del controllo produzione di fabbrica degli aggregati nel caso di attestazione della conformità sia di tipo 2+
d. accompagnati da dichiarazione di prestazione (DdP).

2.37. Qualora la ditta effettui una miscelazione di aggregati (EOW) di massa volumica notevolmente diversa, deve prestare cautela al fine di evitare il fenomeno di segregazione (separazione granulometrica durante l’abbancamento su piazzale); inoltre deve emettere nuova documentazione che attesti la nuova designazione granulometrica dell’aggregato prodotto;

2.38. la ditta deve dotarsi di sistema della qualità in grado di assicurare il controllo di produzione in fabbrica - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. I parametri da misurare e la frequenza analitica sono riportate nelle norme tecniche che stabiliscono i possibili usi specifici; La frequenza delle verifiche, in particolare, deve essere condotta nel rispetto delle periodicità stabilite dal documento di controllo della produzione in fabbrica;

2.39. I parametri di processo che devono essere monitorati costantemente sono la dimensione granulometrica prevista dalle norme UNI nonché quanto previsto dallo specifico. La ditta deve tenere a disposizione degli enti di controllo le norme tecniche relative all’uso specifico previsto per l’EOW prodotto. Si riportano alcuni esempi di limiti granulometrici in funzione dell’uso specifico previsto dalle norme tecniche di settore:

a. terre da colmata (§4.1.1 – UNI 11531-1:2014)
   tutto passante a 63 mm
b. strati anticapillari (§4.1.2 – UNI 11531-1:2014)
   passante a 0.063 mm < 3% massa/massa
   passante a 2 mm < 15% massa/massa
c. terre per corpo rilevato (§4.1.3 – UNI 11531-1:2014) ed allegato C1 circolare 5025 del 2005
   passante al setaccio 63 mm >85% sino al 100% (trattenuto max 15%) massa/massa

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

passante al setaccio 4 mm <60% massa/massa
passante a 0.063 mm < 15% massa/massa
DMAX = 125 mm

d. terre per sottofondo (§4.1.4 – UNI 11531-1:2014) ed allegato C2 circolare 5025 del 2005
tutto passante a 63 mm
passante a 0.063 mm ≤ 15% massa/massa
D_{MAX} = 125 mm

e. corpo dei rilevati ferroviari e per lo strato di supercompattato (§4.1.5 – UNI 11531-1:2014)
rapporto tra i passanti ai setacci 0,4 mm e 0,063 mm minore di 7

f. terre per strati della sovrastruttura stradale (§4.1.6 – UNI 11531-1:2014)
DMAX = 125 mm (2D = 63 mm x 2) Setacci con dimensioni maggiori di 90 mm possono essere utilizzati per applicazioni particolari;

g. aggregati riciclati per produzione di materiali non legati e legati con leganti idraulici, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, UNI 11531;
D_{MAX} = 125 mm (2D = 63 mm x 2) Setacci con dimensioni maggiori di 90 mm possono essere utilizzati per applicazioni particolari;

h. Aggregati riciclati per la produzione di calcestruzzo UNI EN 12620, UNI 11531;
Massa volumica > 2000Kg/m^3
D_{MAX} = 125 mm (2D = 63 mm x 2)

2.40. La ditta deve produrre aggregati conformi alle norme UNI di settore. Ciascuna norma di settore individua lo scopo specifico a cui la sostanza o l'oggetto è destinato.

2.41. I lotti di EOW costituiti da aggregati riciclati devono avere un volume massimo di 3000 m^3 (§5.1.4 – UNI 11531-1:2014). Ciascun lotto deve rispettare conformità al test di cessione (tabella 1 allegato 3 DM 05/02/98 e smi) ovvero ECOTEST a seconda degli usi specifici dichiarati;

2.42. Nel caso di utilizzo degli aggregati per rinterri, riempimenti e rimodellazioni, deve essere effettuata, sempre per lotti di 3.000 m^3, anche la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B i di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006, e dei limiti fissati dall'allegato 2 al decreto 01 marzo 2019 n. 46, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Recupera S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tale materiale e previa verifica.

2.43. I lotti di EOW prodotti sono da riclassificare rifiuti qualora non trovino impiego entro 36 mesi dalla certificazione; la rilavorazione deve essere tracciata sul registro di carico/scarico rifiuti annotando nel campo note che si tratta di materiale non commercializzato entro i termini prescritti;

2.44. La ditta deve effettuare valutazione degli standard sanitari previsti per il materiale recuperato comparandoli agli impatti sanitari prodotti dalla materia prima sostituita; la valutazione deve essere contenuta in un documento scritto da tenere a disposizione degli enti di controllo;

2.45. La ditta deve effettuare valutazione degli standard ambientali previsti per il materiale recuperato comparandoli agli impatti ambientali prodotti dalla materia prima sostituita; la valutazione deve essere contenuta in un documento scritto da tenere a disposizione degli enti di controllo;

2.46. Per dimostrare il rispetto degli standard tecnici la ditta deve dotarsi di sistema della qualità in grado di assicurare il controllo di produzione in fabbrica - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. I parametri da misurare e la frequenza analitica sono riportate nelle norme tecniche che stabiliscono i possibili usi specifici. La frequenza delle verifiche, in particolare, deve essere condotta nel rispetto delle periodicità stabilite dal documento di controllo della produzione in fabbrica.

2.47. La ditta deve dotarsi un sistema per il Controllo di Fabbrica avendo cura di esplicitare quale sistema di attestazione della conformità sia scelto esempio fra il tipo "2+" ed il tipo "4" in funzione degli usi specifici ovvero quale fra i Sistemi di attestazione della conformità (Direttiva 205/2011) sia stato scelto.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Tali informazioni devono essere esplicitate sui documenti tecnico/commerciali legati alla cessione degli aggregati prodotti come EOW.

2.48. Per assicurare la conformità della produzione di fabbrica prevista dalle norme tecniche di settore (norme UNI): Il sistema di attestazione deve essere adottato in funzione degli usi specifici individuati. Un sistema di tipo "4" prevede l'attribuzione della responsabilità sulle prove di tipo iniziale e l'attuazione di un Sistema di Controllo di Fabbrica esclusivamente a carico del produttore; mentre il Sistema "2+" prevede la certificazione del Sistema FPC da parte di un organismo notificato indipendente, l'esecuzione delle prove di caratterizzazione dei prodotti secondo un programma di verifiche prestabilite. Tali prove sono da eseguirsi a carico del produttore. Inoltre, la sorveglianza prevista da parte dell'organismo notificato deve essere prevista con continuità. Il tipo di sistema adottato deve essere chiaramente riportato nei documenti tecnico-commerciali che accompagnano l'aggregato qualificato EOW.

2.49. Il sistema di gestione della qualità deve contenere apposite procedure che definiscano:

a. le caratteristiche e le specifiche tecniche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
b. i contenuti massimi di impurità ammesse nel materiale recuperato; in particolare la ditta deve dotarsi di un sistema di controllo della produzione di fabbrica in grado di valutare periodicamente la potenziale presenza di sostanze all'interno dei rifiuti in ingresso in base alle seguenti disposizioni:
    - Allegato XIV (sostanze soggette a registrazione) e XVII (sostanze soggette a restrizione) del Reg. Reach;
    - Revisione periodica e verifica Elenco sostanze SVHC (Sostanze Chimiche estremamente preoccupanti);
    - Sostanze inserite nell'all. IV del Reg.1021/19 reg. POP's (verifica già prevista).
c. la modalità di pesatura e registrazione dei dati relativi ai carichi in uscita;
d. la frequenza di monitoraggio per campionamento del materiale recuperato;
e. le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
f. il processo di destinazione del materiale recuperato e quindi l'uso previsto del materiale recuperato;

2.50. La ditta deve essere dotata di un sistema di selezione granulometria post-frantumazione in grado di assicurare una suddivisione delle granulometrie necessarie per assicurare e gestire il processo di fabbrica per la produzione degli EOW nel rispetto delle condizioni richiamate dalle norme specifiche ed in particolare delle seguenti:

- aggregati riciclati per produzione di materiali non legati e legati con leganti idraulici, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, UNI 11531;
- Aggregati riciclati per la produzione di calcestruzzo UNI EN 12620;

2.51. Il vaglio deve assicurare la selezione delle frazioni granulometriche previste dalle norme tecniche che individuano l'uso specifico dell'EOW prodotto. L'indisponibilità di un vaglio in grado di assicurare il rispetto delle curve granulometriche previste dalle norme tecniche non permette l'ottenimento di EOW a prescindere dalla conformità chimica dell'EOW prodotto;

2.52. il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta su ciascun lotto di produzione inferiore od uguale a 3000 m^3, da destinarsi alla commercializzazione, secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale:

2.53. la dichiarazione di conformità deve permanere presso l'impianto e deve essere messa a disposizione degli Enti di controllo;

2.54. La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

a. Ragione sociale del produttore

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

b. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
c. individuazione del lotto di riferimento, la cui dimensione massima è di 3000 m^3
d. Marcatura CE dell'aggregato
e. Certificato di conformità del controllo produzione di fabbrica rilasciato da Organismo Notificato degli aggregati nel caso di attestazione della conformità sia di tipo 2+;

2.55. Alla scheda di conformità deve essere allegata la Dichiarazione di Prestazione relativa agli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti. Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, richiama il DM Infrastrutture dell'11 aprile 2007;

2.56. per ciascun lotto di EoW, identificato dal gestore, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, il produttore deve conservare, presso l'impianto o presso la propria sede segale, per tre anni dalla data di emissione del certificato di conformità un campione rappresentativo; le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche degli EoW prodotti e consentire la ripetizione delle analisi;

2.57. i lotti di EoW/prodotti devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, lotto in attesa di certificazione;

2.58. qualora il lotto di EoW/prodotto risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;

2.59. le aree utilizzate per il deposito del lotto di uno specifico aggregato non legato certificato, mediante dichiarazione di conformità, non possono essere utilizzate ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del loro completo svuotamento, mediante utilizzo dell'intero lotto presente;

2.60. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;

2.61. restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali:

- derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
- che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, entro 3 anni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;

2.62. Annualmente la ditta deve trasmettere quantità di EOW prodotto nell'anno e la giacenza residua a fine anno (31 dicembre); la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo, anche mediante l'applicativo ORSO;

2.63. La possibilità di commercializzare gli aggregati è subordinata al rispetto delle norme tecniche di settore collegate al Regolamento (Ue) N. 305 del 9 marzo 2011. In Italia il Dlgs 16/06/2017 n.106 (art.24) fa salva l'applicabilità del DM Infrastrutture 11 aprile 2007 (aggregati C&D) e del DM Infrastrutture 16 novembre 2009 (aggregati per miscele bituminose). Tali DM individuano gli usi specifici degli aggregati ed i relativi metodi di controllo delle caratteristiche per le quali è obbligatoria la dichiarazione all'interno del certificato di conformità che accompagna anche la dichiarazione di prestazione (DdP);

2.64. I sottoprodotti in ingresso devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lett. qq) e dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e gestiti conformemente a quanto indicato nel regolamento di cui al decreto ministeriale n. 264 del 13.10.2016 qualora sia previsto l'obbligo di applicazione;

2.65. Il deposito di sottoprodotti ritirati da terzi (terre e rocce da scavo) deve essere effettuato in area debitamente contrassegnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito delle EoW/prodotti ottenute dai cicli di lavorazione, garantendo la tracciabilità di tali materiali;

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

2.66. Le aree di cui alla precedente prescrizione non possono essere utilizzate alternativamente per il deposito dei rifiuti in ingresso, dei lotti di rifiuto in attesa di analisi, dei lotti di rifiuto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, dei lotti in attesa di certificazione e delle EoW certificate prodotte in sito;

2.67. devono essere implementate le opere di mitigazione perimetrale dell'area e precisamente: mantenimento, rimodellazione e manutenzione delle collinette mitigative sui lati sud ed est; interventi di formazione di prato e fornitura e posa di arbusti, a completamento del filare esistente realizzato nella porzione a quota p.c. come previsto dal piano di ripristino e facendo riferimento per le scelte arboree al Documento di Piano del Pgt del Comune di Montichiari e alla Guida Enac, nonché in continuità con le piantumazioni esistenti.;

2.68. entro 3 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, ed in occasione di eventuali modifiche sostanziali, deve essere effettuata una campagna di monitoraggio acustico, secondo la normativa vigente, previa tempestiva comunicazione di preavviso di almeno 15 giorni ad Arpa Dipartimento di Brescia e Comune di Montichiari;

2.69. entro 3 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto, deve essere effettuata una campagna di verifica della qualità dell'aria mediante strumentazione mobile per i parametri PM10 e PTS, a monte ed a valle rispetto la direzione prevalente del vento. La campagna di monitoraggio deve avere durata di 8 settimane, di cui 4 nel periodo estivo e 4 nel periodo invernale.

2.70. Piani

- <u>Piano di ripristino e recupero ambientale</u>

  Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

  Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

  Il piano dovrà:
  - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
  - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
  - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
  - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
  - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

  Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

  Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

All’Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

  Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 04-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/